

- PARTE SPECIALE A
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Documento redatto da Ufficio Ispettorato
Referente ultima versione

Basana Stefano

Codice 1 01 02 02 002

Versione 3.0

Udine 22 novembre 2021

MACRO AMBITO	AMBITO	MACRO PROCESSO	PROCESSO
01	01	02	02

ELENCO VERSIONI

NUMERO VERSIONE	DATA DI AGGIORNAMENTO	NOTE
3.0	22/11/2021	Parte Speciale A del Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 Aggiornamento sulla base delle indicazioni della Capogruppo

<u>1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS. 231/2001</u>	5
1.1. MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316-BIS C.P.)	5
1.2. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C.P.)	5
1.3. FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)	5
1.4. TRUFFA (ART. 640 C.P.)	5
1.5. TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)	6
1.6. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A CARICO DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (ART. 2 DELLA LEGGE 898/1986)	6
<u>2. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 DEL D.LGS. 231/2001</u>	6
2.1. PECULATO (ART. 314 C.P.)	6
2.2. PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART. 316 C.P.)	6
2.3. CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)	7
2.4. CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)	7
2.5. CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)	7
2.6. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319-BIS C.P.)	7
2.7. CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)	7
2.8. INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER)	7
2.9. CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)	8
2.10. PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)	8
2.11. ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)	8
2.12. PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)	8
2.13. CONFISCA (ART. 322-TER C.P.)	9
2.14. ABUSO D'UFFICIO (ART. 323 C.P.)	9
2.15. TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)	10
<u>3. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME POTENZIALMENTE SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</u>	10
<u>4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E I PRESIDÌ A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO</u>	11
<u>5. RIEPILOGO SANZIONI RIFERITE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS. 231/2001</u>	13

**6. RIEPILOGO SANZIONI RIFERITE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI
DALL'ARTICOLO 25 DEL D.LGS. 231/2001**

15

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS. 231/2001

1.1. Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

1.2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

1.3. Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

1.4. Truffa (Art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

1.5. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

1.6. Indebita percezione di erogazioni a carico del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 della legge 898/1986)

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

2. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 DEL D.LGS. 231/2001

2.1. Peculato (Art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.]

2.2. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

2.3. Concussione (Art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

2.4. Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

2.5. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

2.6. Circostanze aggravanti (Art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

2.7. Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

2.8. Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

2.9. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

2.10. Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

2.11. Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

2.12. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.).

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

2.13. Confisca (Art. 322-ter c.p.)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

2.14. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

2.15. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di un pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

3. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME POTENZIALMENTE SENSIBILI AI FINI DEL D. LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001 (PA).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

Are a rischio reato:

- Impiego difforme di finanziamenti pubblici ottenuti al fine di finanziare piani formativi del personale e tirocini – Risorse Umane
- Impiego difforme di finanziamenti pubblici concessi per ristrutturazioni, restauri o altre forme di intervento relative a sedi e/o edifici di proprietà o nella disponibilità della banca (leggi nazionali, regionali, etc.) – Supporto Logistico e Tecnico
- Attestazione il falso in fase di rendicontazione della destinazione di finanziamenti assistiti da agevolazioni pubbliche ricevuti dai clienti. Il reato si configura solo nel caso in cui la Banca è responsabile della verifica dei requisiti e/o della destinazione dei fondi – Credito

- Riversamenti fiscali mancanti o minori relativamente a quanto previsto dalla normativa fiscale sulle operazioni gestite (es. gestione plusvalenze e minusvalenze, addebito bolli su dossier titoli, trattenute fiscali su pagamento cedole e/o dividendi...) – Finanza
- Alterazione, contraffazione dei dati comunicati per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione di servizi di tesoreria e cassa di Enti Pubblici – Incassi e pagamenti
- Mancato riversamento dei tributi incassati dalla clientela – Incassi e Pagamenti
- Erogazione pensioni a soggetti non aventi diritto – Incassi e Pagamenti
- Alterazione e contraffazione documentazione da presentare agli enti pubblici ai fini del rilascio di autorizzazioni / concessioni e licenze - Supporto Logistico e Tecnico
- Utilizzo improprio dei conti correnti dedicati "grandi opere" – Servizi Bancari Tipici
- Produzione di falsa documentazione il restauro di un immobile vincolato (tutela beni culturali) di proprietà della banca o per ristrutturazioni che prevedono contribuzioni per il miglioramento energetico - Supporto Logistico e Tecnico
- Produzione falsa documentazione per ottenere finanziamenti pubblici per la formazione del personale e per il ricorso a forme contrattuali agevolate – Risorse Umane
- Presentazione delle domande di agevolazione da parte della clientela per i finanziamenti agevolati, laddove la banca favorisca la presentazione di domande pur conoscendo la mancanza dei requisiti del presentatore, in modo da ridurre il suo rischio per l'affidamento concesso – Credito
- prestazione di un servizio con caratteristiche difformi a quelle pattuite al fine di conseguire un risparmio di costi – Processo Incassi e Pagamenti (gestione tesoreria enti pubblici);
- omesso riversamento in favore dell'ente pubblico di somme riscosse da terzi - Processo Incassi e Pagamenti (gestione tesoreria enti pubblici);
- acquisizione di un incasso superiore al dovuto conseguente all'errore del soggetto che dispone il pagamento e conseguente mancato ristorno dell'eccedenza non dovuta - Processo Incassi e Pagamenti (gestione tesoreria enti pubblici);
- omesso riversamento in favore dell'ente pubblico di somme riscosse da terzi in violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge che disciplina l'erogazione del servizio - Processo Incassi e Pagamenti (gestione tesoreria enti pubblici).

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E I PRESIDI A MITIGAZIONE DEI RISCHI REATO

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- il Regolamento Gestione Risorse Umane deve prevedere le modalità di gestione e controllo di tali fattispecie, con particolare riferimento alle modalità di controllo (presenze in aula, rendicontazione, etc.) e alle responsabilità assegnate alla Banca e a eventuali soggetti terzi;
- presenza di controlli automatici in procedura con segnalazione di anomalie;

- il Regolamento Incassi e Pagamenti deve prevedere le modalità di gestione e controllo, con particolare riferimento ai controlli di filiale e del Back office;
- presenza di Ods specifici, normativa interna per gestione c/c di grandi opere, protocolli specifici;
- il Regolamento Infrastrutture e Spese deve prevedere le modalità di gestione e controllo di tali fattispecie (es: un controllo periodico della congruità dei canoni delle locazioni attive e passive rispetto agli standard di mercato), con particolare riferimento al controllo della veridicità delle informazioni. In alternativa definizione di procedure ad hoc in caso di richiesta di finanziamenti;
- il Regolamento del Credito deve prevedere le modalità di gestione e controllo circa la sussistenza dell'oggetto del finanziamento o altri controlli in funzione della responsabilità assegnata alla Banca dalla specifica convenzione. In alternativa deve prevedere la definizione di procedure ad hoc in caso di finanziamenti agevolati che prevedono una responsabilità della Banca in fase di controllo dei requisiti;
- il Regolamento Finanza deve prevedere le modalità di gestione e controllo delle relative fattispecie con particolare riferimento ai controlli di primo livello;
- il Regolamento Tesoreria Enti deve prevedere le modalità di gestione e controllo delle relative fattispecie (es: attività da partecipazione alle gare e di pagamento dei mandati), con particolare riferimento ai controlli di primo livello;
- nell'ambito del servizio di tesoreria per gli enti pubblici, esistenza di controlli finalizzati ad assicurare il corretto e completo riversamento delle somme riscosse per conto dell'ente;
- abilitazione alla prestazione dei Servizi di tesoreria e di cassa sulla base di uno specifico contratto;
- l'iter di attivazione delle consulenze legali deve essere disciplinato nella normativa interna della Banca, così come le responsabilità delle unità organizzative chiamate a monitorare l'operato dei legali esterni;
- i poteri di spesa sono declinati all'interno di un apposito Regolamento;
- gli ordini di servizio devono prevedere le modalità di gestione dei pignoramenti presso terzi e definire la responsabilità attribuita alle diverse funzioni;
- segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nell'attività a rischio-reato (in particolare, in relazione alle attività di assunzione garanzie su beni mobili prevedere l'acquisizione di dichiarazioni dal cliente per attestare la provenienza del bene offerto in garanzia o la tenuta da parte di terzi;
- tracciabilità delle attività sia a livello di sistema informatico sia in termini documentali;
- segregazione dell'operatività tramite assegnazione di profili operativi con user-id e password che garantiscono una tracciabilità dell'operatività eseguita sul sistema informativo, anche per quanto riguarda l'applicazione di condizioni sia per l'operatività di impiego che della raccolta;

- controlli di primo e secondo livello nel processo di gestione degli acquisti, tra Ente proponente e Ente di spesa;
- osservanza dei principi enunciati nel Codice Etico che disciplina i comportamenti da tenere da parte di tutti gli esponenti aziendali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale;
- osservanza dei principi definiti dalla Policy Anticorruzione, che stabilisce l'importanza di operare perseguendo i principi di legalità, moralità, professionalità, integrità e trasparenza in coerenza con i propri obiettivi di business, al fine di mitigare il rischio di violazioni di norme in materia di corruzione), da parte di tutti i Destinatari.

Le modalità operative per la gestione dei processi in cui emerge il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinate nella normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo. In particolare, si fa riferimento al Regolamento Generale Aziendale che descrive i principali compiti di ciascuna unità organizzativa, al Codice Etico ed alla regolamentazione tempo per tempo vigente in materia di:

- ripartizione delle deleghe per la gestione delle risorse finanziarie;
- gestione degli acquisti di beni e servizi;
- gestione del servizio di tesoreria per conto di enti pubblici.

5. RIEPILOGO SANZIONI RIFERITE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS. 231/2001

Ref. Reato	Rischio/ Reato	SANZIONI	
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.	Truffa in danno dello Stato	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)
Art. 316 bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

Artt. 640 bis e 316 ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)
art.356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)
art. 2 Legge n. 898/1986	Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale	Sanzione pecuniaria fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

6. RIEPILOGO SANZIONI RIFERITE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25 DEL D.LGS. 231/2001

Ref. Reato	Rischio/ Reato	SANZIONI	
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 320, 321, 322, 322 bis, 322 ter c.p.	Corruzione, peculato, concussione di pubblici funzionari e istigazione alla corruzione, Corruzione in atti giudiziari.	In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del Codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.	Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati di cui agli artt. 317, 319 (anche aggravato ai sensi ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità), 319 ter, 321, 322 commi 2 e 4 del cod. pen. si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
Art. 319 quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote	Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)
Art. 346 bis c.p.	Traffico di influenze illecite	Sanzione fino a 200 quote	Non applicabile
art. 314 comma 1 c.p.	Peculato	Sanzione pecuniaria fino a 200 quote.	Non Applicabile
art. 316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	Sanzione pecuniaria fino a 200 quote.	Non Applicabile
art. 323 c.p.	Abuso d'ufficio	Sanzione pecuniaria fino a 200 quote.	Non Applicabile